

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA

Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna

RELAZIONE ILLUSTRATIVA E RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

RELATIVA ALL'IPOTESI DI ACCORDO INTEGRATIVO
WELFARE AZIENDALE AI SENSI DELL'ART. 80 BIS CCNL DIRIGENZA AREA SANITA' -
DESTINAZIONE DI PARTE DEI RESIDUI 2020 DI CUI ALL'ACCORDO INTEGRATIVO DEL 14.12.2020


(ai sensi dell'Art. 40, comma 3-sexties, DLgs n.165 del 2001 e
della Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 25 del 19/07/2012)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Modulo 1 - Scheda 1.1

Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del Regolamento ed autodichiarazione relative agli adempimenti della legge


Data di sottoscrizione	3 novembre 2022
Periodo temporale di vigenza	Settembre 2022-settembre 2023
Composizione della delegazione trattante	<p>Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti)</p> <ul style="list-style-type: none">- Il Direttore Sanitario- La Direttrice Amministrativa- Il Dirigente Amministrativo Relazioni Sindacali <p>Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle):</p> <ul style="list-style-type: none">- ANAAO ASSOMED- AAROI EMAC- CIMO- FESMED- FVM- CGIL- FEDERAZIONE CISL MEDICI- UIL- FASSID- ANPO ASCOTI FIALS MEDICI <p>Organizzazioni sindacali firmatarie (elenco sigle):</p> <ul style="list-style-type: none">- ANAAO ASSOMED- FP CGIL- FEDERAZIONE CISL MEDICI- CIMO-FESMED- UIL FPL MEDICI- FASSID
Soggetti destinatari	Dirigenza Area Sanità (dirigenti medici, veterinari, sanitari e delle professioni sanitarie) dell'Azienda USL Romagna
Materie trattate dall'accordo integrativo (descrizione sintetica)	Welfare integrativo aziendale ai sensi dell'art. 80 bis CCNL Dirigenza Area Sanità del 19.12.2019 a sostegno delle politiche aziendali di conciliazione vita-lavoro – destinazione di parte delle risorse 2020, non utilizzate, di cui all'Accordo integrativo del 14.12.2020.




SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA

Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna

<p>Rispetto dell' iter adempimenti procedurale e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione</p>	<p>Intervento dell'Organo di controllo interno. Allegazione della Certificazione dell'Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa</p>	<p>È stata acquisita la certificazione dell'Organo di controllo interno: Con verbale n. 16 del 14/11/2022 il Collegio Sindacale esprime parere favorevole sulla relazione illustrativa sia sulla relazione tecnico-finanziaria in ordine alla compatibilità economico-finanziaria di cui all'art. 40-bis, c.1 del D.lgs. 165/01</p>
		<p>Nel caso l'Organo di controllo interno abbia effettuato rilievi, descriverli:</p>
	<p>Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria</p>	<p>È stato adottato il Piano della performance previsto dall'art. 10 del d.lgs. 150/2009 e ss.mm.ii.:</p> <p>Il Piano della Performance è stato adottato con Deliberazione del Direttore Generale n. 264 del 30/07/2021 "Adozione Piano della Performance 2021-2023" e risulta pubblicato in apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente.</p> <p>La strutturazione interna e le relazioni ed integrazioni con il sistema di programmazione e rendicontazione aziendale del Piano sono stati definiti dall'Organismo Indipendente di Valutazione tramite:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Deliberazione n. 1/2014 "Prime indicazioni metodologiche ed operative alle Aziende e agli OAS"; - Deliberazione n. 2/2015 "Linee guida ed indirizzi operativi per Aziende e OAS"; - Deliberazione n. 3/2016 "Aggiornamento delle linee guida sul ciclo della Performance". - Deliberazione n. 4/2016 "Prevenzione Corruzione e Trasparenza: Prime indicazioni, ai sensi del D.lgs. 97/2016 e del PNA 2016, agli OAS e ai RPCT aziendali". - Deliberazione n. 5/2017 "Sistema di valutazione integrata del personale: linee guida e di indirizzo per lo sviluppo dei processi aziendali".



	<p>È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità previsto dall'art.11 comma 2 del D.Lgs. n. 150/2009: L'intero articolo è stato abrogato per effetto dell'introduzione dell'art. 53 comma 1 lett. i) del D.Lgs. n. 33/2013.</p> <p>La L.190/2012 in materia di anticorruzione e il successivo D.Lgs. n. 33/2013 di riordino della disciplina in materia di trasparenza della azione amministrativa, avevano previsto il Programma triennale per la trasparenza e integrità unitamente al Piano Anticorruzione di cui il primo costituiva specifica sezione.</p> <p>Il D.Lgs. n. 97/2016 di revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza (correttivo della L. n. 190/2012 e D.Lgs. n. 33/2013) ha soppresso l'esplicito riferimento al Programma triennale per la trasparenza e l'integrità sostituendolo con una "apposita Sezione" che deve essere contenuta all'interno del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione diventando parte integrante di quest'ultimo.</p> <p>Per effetto dell'entrata in vigore della Legge Regionale n. 22 del 21.11.2013, di costituzione dell'Azienda USL della Romagna, il Programma ed il Piano sopra richiamati sono stati approvati dopo apposita informativa a tutti i soggetti istituzionali coinvolti secondo la previsione normativa con deliberazione n. 56 del 18.2.2014.</p> <p>Successivamente, ad integrazione della deliberazione n. 56 appena richiamata, sono intervenute deliberazioni di aggiornamento annuali tra cui da ultima:</p> <ul style="list-style-type: none">- la deliberazione n. 135 del 29.04.2022 che ha approvato l'aggiornamento del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione (PTPC) per il triennio 2022-2024 comprensivo della apposita Sezione concernente la Trasparenza e della tabella allegata relativa all'adempimento degli obblighi di pubblicazione di dati e informazioni previsti dalla normativa vigente, nonché dell'allegata tabella recante il registro dei rischi specifici debitamente aggiornato. <p>I documenti sopra richiamati sono pubblicati sul sito web aziendale.</p>
	<p>È stato assolto l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell'art. 11 del D.Lgs. n. 150/2009 e ss.mm.: L'intero articolo è stato abrogato per effetto dell'introduzione dell'art. 53 comma 1 lett. i) del D.Lgs. n. 33/2013.</p> <p>Nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 150/2009 così come modificato dal D.Lgs. n. 33/2013 e successivo D.Lgs. n. 97/2016, l'Azienda provvede all'assolvimento di ciascun obbligo di pubblicazione sul proprio sito web in apposita sezione "Amministrazione Trasparente" – nelle diverse sottosezioni – in merito ai dati richiesti, nonché all'aggiornamento dei medesimi.</p>
	<p>La Relazione della Performance è stata validata dall'OIV ai sensi dell'articolo 14, comma 6. del d.lgs. n. 150/2009 e ss.mm.:</p> <p>La Relazione sulla Performance per l'anno 2021 è stata adottata con Deliberazione del Direttore Generale n. 222 in data 29/06/2022.</p> <p>Con nota del Direttore Generale prot. n. 2022/0181114/P del 29/06/2022 nel mese di luglio 2022 è stato avviato il percorso di valutazione della performance individuale anno 2021 per la Dirigenza Area Sanità, concluso nel mese di agosto 2022.</p>



Modulo 2

Illustrazione dell'articolato del contratto

(Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale – modalità di utilizzo delle risorse accessorie - risultati attesi - altre informazioni utili)

1. Quadro normativo, negoziale e direttive regionali di riferimento

L'ipotesi di Accordo oggetto della presente relazione è stata predisposta nel rispetto della vigente legislazione di riferimento di seguito richiamata:

- il D.lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii;
- l'art. 80 bis del vigente CCNL Dirigenza Area Sanità del 19.12.2019 in merito al Welfare integrativo;
- il vigente CCNL Dirigenza Area Sanità del 19.12.2019;

Si richiamano inoltre:

- la consistenza dei fondi 2022, in corso di determinazione provvisoria, il cui importo risulterà iscritto nel redigendo Bilancio Economico preventivo dell'anno in corso negli importi già quantificati per il 2021, di cui alla deliberazione n. 329 del 29.09.2021 ad oggetto "Determinazione consistenza fondi contrattuali definitivi anno 2020 e fondi provvisori anno 2021 – Dirigenza Area Sanità";
- l'accordo integrativo piano di destinazione dei residui 2020 per la valorizzazione della performance dirigenza Area Sanità sottoscritto il 14 dicembre 2020;
- l'accordo integrativo di finalizzazione di parte delle risorse residui (2020-2021) ad integrazione degli accordi integrativi sui residui del 14.12.2020 e del 21.12.2021, del 7 giugno 2022;

2. Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo da parte della contrattazione integrativa delle risorse dei Fondi

Si è stimato l'andamento dei fondi contrattuali Dirigenza Area Sanità pari ad € **1.900.000** come da informativa inviata con nota prot. n. 285873 del 21.10.2022 alle Rappresentanze Sindacali della dirigenza area sanità e si è rilevato altresì che allo stato attuale risultano ancora disponibili risorse residue 2020 pari ad € **6.000.000** rispetto alle risorse destinate dall'Accordo integrativo del 14.12.2020 a sostegno del fondo di retribuzione di risultato Dirigenza Area Sanità.


Si è ritenuto necessario garantire equità di accesso alle politiche aziendali di conciliazione vita e lavoro e di garantire pari opportunità negli ambiti di Cesena, Forlì, Rimini e Ravenna e di dare applicazione con l'accordo integrativo, oggetto della presente relazione, alle disposizioni del vigente CCNL Dirigenza Area Sanità (welfare integrativo) in via sperimentale per un anno (settembre 2022 – settembre 2023) e a quanto già in essere presso l'ambito di Rimini più di seguito precisato, tramite il finanziamento di quota parte dei residui anno 2022, pari ad € **212.000**.

Il Welfare integrativo aziendale è riconosciuto ai dipendenti a tempo determinato e a tempo indeterminato alla data della presentazione della domanda, prevedendo un contributo di € **400**.

Il contributo è previsto per il /la dipendente con un figlio/figlia che frequenti l'asilo nido o la scuola materna previa presentazione di autocertificazione dell'iscrizione. Si precisa che al genitore di più figli nelle medesime condizioni verrà riconosciuto un solo bonus e se entrambi i genitori sono dipendenti verrà riconosciuto un solo bonus ad uno dei due genitori, anche in caso di pluralità di figli; in tale fattispecie si riconoscerà il bonus di maggior valore.

Il contributo sarà liquidato entro il mese di giugno 2023 in presenza delle condizioni su esposte in un'unica soluzione.

Si richiamano per l'ambito di Rimini i già esistenti criteri di riconoscimento di contributi alle rette dell'asilo nido, frutto di un Protocollo sottoscritto tra la preesistente Azienda Usl di Rimini, il Comune e la Provincia di Rimini, volto a favorire l'accesso al servizio da parte del personale dipendente di tale ambito, secondo le modalità previste in apposito Regolamento, in particolare attraverso la predisposizione di una graduatoria, da ultimo quella relativa all'anno educativo agosto 2022/agosto 2023. I dipendenti che non fruiscono di tale servizio, in presenza dei requisiti previsti, potranno partecipare al Welfare di cui all'ipotesi di accordo integrativo oggetto della presente relazione.



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA

Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna

Si è ritenuto comunque corretto, alla luce delle previsioni innovative stabilite dal CCNL Dirigenza Area Sanità del 19.12.2019 in materia di welfare integrativo, che hanno previsto collocazione specifica del finanziamento di tale istituto attraverso i fondi contrattuali, ricondurre alla stessa modalità di finanziamento la spesa sostenuta negli ultimi due anni in favore di contributi all'asilo nido ambito di Rimini, tramite l'utilizzo di parte delle risorse residue 2020 già destinate con l'accordo integrativo del 14.12.2020 e, ad oggi in parte non utilizzate, per un importo pari a circa € **100.000**, riducendo contestualmente in misura corrispondente il budget di partecipazione alla ripartizione su tali risorse residue.

Si è infine convenuto di rinviare ad un successivo accordo tra le parti la destinazione delle ulteriori risorse residue nel rispetto di quanto stabilito dal vigente CCNL.

La spesa complessiva per le destinazioni sopra concordate non potrà in ogni caso superare l'importo complessivo dei residui accertati sui fondi contrattuali indicati in premessa.

3. Effetti abrogativi impliciti

//

4. Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità ai fini della corresponsione per la performance individuale e organizzativa

Con nota del Direttore Generale prot. n. 2022/0181114/P del 29/06/2022 nel mese di luglio 2022 è stato avviato il percorso di valutazione della performance individuale anno 2021 per la Dirigenza Area Sanità, concluso nel mese di agosto 2022.

5. Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio della selettività delle progressioni economiche finanziate con il fondo per la contrattazione integrativa - progressioni orizzontali, ai sensi dell'articolo 23 del D. Lgs. 150/2009 nonché della vigente CC.NN.LL.

//

6. Illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione con gli strumenti di programmazione gestionale

L'ipotesi di Accordo integrativo, oggetto della presente relazione, è a sostegno delle politiche aziendali di conciliazione vita e lavoro in favore dei dipendenti dell'Azienda Usl della Romagna, in presenza dei requisiti descritti al par. 2) garantendo, nel contempo, equità di accesso a dette politiche aziendali in linea con l'art. 80 bis del CCNL Dirigenza Area Sanità sottoscritto in data 19.12.2019.

7. Altre informazioni


//

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Modulo I

La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA

Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna

La presente ipotesi di accordo prevede l'utilizzo di parte delle risorse residue 2020 e di parte delle risorse che residueranno nell'anno 2022 per il finanziamento del Welfare aziendale. Si riepiloga pertanto la costituzione dei Fondi delle 2 annualità interessate dall'accordo.

Si precisa che la costituzione dei Fondi provvisori 2022 è stata portata all'attenzione del Collegio Sindacale in data 4 novembre 2022.

La consistenza dei Fondi definitivi dell'anno 2020 è avvenuta con Deliberazione n. 329 del 29.9.2021 ad oggetto "Determinazione consistenza fondi contrattuali definitivi anno 2020 e fondi provvisori anno 2021- Dirigenza Area Sanità".

Rispetto alla consistenza viene precisato quanto segue.

Gli incrementi dei fondi dell'anno 2020, in parte già rilevati nella costituzione provvisoria di cui alla deliberazione n. 141 sopra richiamata, possono essere distinti in:

- Incrementi stabili, connessi alle previsioni contrattuali in merito all'applicazione dell'art. 1, c. 435 e 435 bis della Legge 205/2017, a seguito di riparto delle medesime in sede regionali, previo confronto ex art. 6, c. 1, lett. h) CCNL 19.12.2019; tali risorse sono state attribuite alle Aziende del SSR con DGR n. 469/2020, risultano pari a € 205.195,00 ed hanno incrementato in modo stabile il Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro;
- Incrementi variabili, conseguenti agli interventi legislativi conseguenti all'emanazione dei decreti connessi all'emergenza covid-19; tali risorse, portate ad incremento del Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro, hanno valenza per il solo anno 2020 e sono state riconosciute dalla Regione Emilia-Romagna con DGR n. 469/2020, n. 815/2020 e n. 529/2021; tali risorse risultano rispettivamente pari a € 649.977,00, già previste in sede di costituzione provvisoria dei fondi 2020, € 440.047,00 ed € 93.883,00, queste ultime non indicate nella determinazione di cui alla delibera n. 141 in quanto non assegnate al momento della predisposizione dell'atto.
- Incrementi variabili di cui all'articolo 95, comma 4, lettera f), derivanti da disposizioni normative che prevedono specifici trattamenti economici in favore del personale, coerenti con le finalità dei fondi; in tale ambito rientrano le risorse del fondo di perequazione, previsto all'art. 57 comma 2, lettera i) del CCNL 8.6.200, confermato dai Contratti Collettivi successivi, che l'ex Azienda USL di Ravenna aveva destinato con accordo di contrattazione integrativa aziendale all'integrazione del Fondo di Risultato. Tale destinazione sarà superata alla conclusione del confronto in corso con le Organizzazioni Sindacali in materia di Atto aziendale sulla Libera Professione.

Per quanto riguarda l'applicazione dell'articolo 11 del D.L. 35/2019, convertito in L. 60/2019 (c.d. decreto Calabria), che prevede la possibilità di incrementare le risorse dei fondi in caso di aumento della dotazione organica al fine di mantenere stabile il valore medio pro-capite 2018 delle risorse accessorie, si precisa che la previsione normativa non trova applicazione a livello aziendale, quanto piuttosto a livello regionale, così come confermato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, con nota prot. 179877 del 1.9.2020, e dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, con le indicazioni applicative prot. 20/186/CR4ter/C7.


La regione Emilia-Romagna, con DGR 1981 del 28.12.2020 ha dato indicazioni alle Aziende del SSR in merito all'applicazione dell'art. 11 D.L. 35/2019 prevedendo di non darne applicazione sull'anno 2020, sia in relazione alle risorse già riconosciute a seguito dei decreti emergenziali che all'indicazione di procedere alla copertura dei trattamenti economici accessori del personale assunto in applicazione dei decreti emergenziali.

La consistenza dei Fondi provvisori dell'anno 2022 avviene in applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 94, 95 e 96 del CCNL 19.12.2019 Dirigenza Area Sanità, così come già effettuato per gli anni 2020 e 2021, in attesa della loro quantificazione definitiva al momento della sottoscrizione del CCNL del triennio 2022-2024.

I Fondi 2022 risultano provvisoriamente determinati in linea con quelli dell'anno 2021 ed in misura inferiore rispetto a quelli dell'anno 2020, in assenza degli specifici finanziamenti Covid che hanno caratterizzato tale annualità.

Rispetto agli incrementi stabili e variabili, previsti dai succitati articoli 94, 95 e 96, si precisa quanto segue:

- Le risorse relative alla **Retribuzione Individuale di Anzianità (RIA)** del personale cessato nel corso dell'anno 2021 incrementano i fondi di Posizione e Risultato dell'anno 2022, secondo le indicazioni contrattuali, ma nei



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA

Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna

limiti previsti dalle medesime; pertanto, in applicazione dell'articolo 23 del D. Lgs. 75/2017, tali risorse sono state contestualmente indicate in incremento e decremento dei fondi, nel rispetto del limite 2016, di cui alla citata norma. La consistenza di tali risorse risulta pari a:

- € 215.682,03, Retribuzione Individuale di Anzianità (R.I.A.) non percepita nel corso dell'anno 2021 dal personale cessato nel medesimo anno (pro-rata); tale importo incrementa e contestualmente decrementa le risorse variabili del Fondo di Risultato 2022;
- € 1.317.398,81, Retribuzione Individuale di Anzianità (R.I.A.) su base annua del personale cessato dal servizio a partire dall'anno di costituzione del Fondo (Ria 2019 – 2020 – 2021); tale importo incrementa e contestualmente decrementa le risorse stabili del Fondo di Posizione 2022.

- Le risorse che, a partire dall'anno di costituzione dei nuovi fondi (anno 2020), incrementano i medesimi in caso di **incremento della dotazione organica**, potranno essere verificate solo al 31.12.2022, in relazione all'andamento delle teste; trattandosi di risorse per le quali è propedeutico il confronto regionale, l'Azienda non potrà procedere autonomamente, ma dovrà agire in applicazione delle indicazioni che verranno impartite da tale livello.

Allo stesso modo, per quanto riguarda l'applicazione dell'articolo 11 del D.L. 35/2019, convertito in L. 60/2019 (c.d. decreto Calabria), che prevede la possibilità di incrementare le risorse dei fondi in caso di aumento della dotazione organica al fine di mantenere stabile il valore medio pro-capite 2018 delle risorse accessorie, si precisa che la previsione normativa non trova applicazione a livello aziendale, così come confermato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, con nota prot. 179877 del 1.9.2020, e dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, con le indicazioni applicative prot. 20/186/CR4ter/C7. Ad oggi la Regione Emilia-Romagna non ha disposto l'applicazione di tale norma.

- le risorse di cui all'articolo 1, commi 435 e 435 bis della Legge 205/2017, **c.d. Risorse Gelli**, che alimentano il fondo per la retribuzione delle Condizioni di lavoro, sono state determinate e ripartite dal 2020 con DGR della regione Emilia-Romagna, da ultimo DGR n. 23 del 17.01.2022; tali risorse ammontano, quale montante del triennio 2019/2021, ad € 285.620, di cui € 117.608 con riferimento al comma 435 bis.

Le risorse dell'anno 2022 verranno determinate e ripartite con atto regionale ed alimenteranno, insieme a quelle del triennio precedente, il fondo Condizioni di lavoro dell'anno 2022.

- Le risorse di cui all'art. 52 c. 5 lett. B) del CCNL 8.6.2000 (**Risorse Aggiuntive Regionali – RAR**) sono confermate nell'importo storicamente determinato, pari ad € 1.169.822,90 ed alimentano il fondo per la retribuzione di Risultato.

Si rappresenta nelle tabelle allegate la costituzione dei fondi 2020 e 2022 secondo le indicazioni degli articoli 94, 95 e 96 del CCNL 19.12.2019.

Modulo II


Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

Le risorse dei Fondi 2020 e 2022, utilizzate nella presente ipotesi di accordo, sono pari a:

- € 100.000 dell'anno 2020;
- € 212.000 dell'anno 2022.

Per quanto riguarda le risorse 2020 si rappresenta di seguito l'andamento della spesa degli accordi di contrattazione integrativa già sottoscritti per l'utilizzo delle medesime:

	Impegnato	Speso/ridestinato	saldo	note
Residui 2020 destinati con Accordi 14.12.2020, 21.12.2021 e 07.06.2022	9.930.000€	3.930.000€	6.000.000€	



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA

Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna

La stima delle risorse residui 2020 consentono di prevedere il finanziamento del Welfare 2020-2021, pari ad € 100.000.

Per quanto riguarda le risorse 2022 si rappresenta di seguito l'andamento della spesa di Fondi:

	Disponibilità	Ipotesi di Spesa	Ipotesi di Saldo
Fondo Incarichi	44.243.271,79	41.423.990,35	2.819.281,44
Fondo Condizioni di Lavoro	8.683.219,63	8.615.870,42	67.349,21
Fondo Risultato	8.722.618,81	9.722.857,39	- 1.000.238,58
Totale	61.649.110,23	59.762.718,16	1.886.392,07

La stima delle risorse residui 2022 consentono di prevedere il finanziamento del Welfare 2022-2023, pari ad € 212.000.

Modulo III

Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente


I Fondi provvisori dell'anno 2022 sono determinati in misura pari a quelli dell'anno 2021, rinviando a successivo momento la costituzione definitiva, che potrà avvenire all'uscita del CCNL triennio 2019-2021; tenuto conto che la presente ipotesi di accordo utilizza risorse dell'anno 2020 si rappresenta il confronto delle risorse del triennio 2020-2022:

CONFRONTO FONDI RETRIBUZIONE INCARICHI

Fondo retrib. Incarichi	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
Valori consolidati 2019 (art. 94, c. 2)	40.790.242,79	40.790.242,79	40.790.242,79
Incrementi stabili (art. 94, c. 3)	653.029	653.029	653.029
Trasferimento risorse F. Risultato (art. 95, c.9)	2.800.000	2.800.000	2.800.000
	44.243.271,79	44.243.271,79	44.243.271,79

CONFRONTO FONDI CONDIZIONI DI LAVORO

Fondo Condizioni di Lavoro	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
Valori consolidati 2019 (art. 96, c. 2)	7.542.849,63	7.542.849,63	7.542.849,63
Incrementi stabili (art. 96, c. 3)	854.750	854.750	854.750
Incremento stabile art. 96 c. 3: Risorse art. 1 c. 435 L. 205/2017 (risorse Gelli)- anni 2019-2021	205.195	168.012	168.012
Incremento stabile art. 96 c. 3: Risorse art. 1 c. 435 bis L.		117.608	117.608



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA

Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna

205/2017 (risorse Gelli)- anni 2019-2021			
Incrementi variabili art. 96 c. 4: risorse art. 1 D.L. 18/2020 – D.G.R. n. 469/2020	649.977		
Incrementi variabili art. 96 c. 4: risorse D.L. 34/2020 – D.G.R. n. 815/2020	440.047		
Incrementi variabili art. 96 c. 4: risorse D.L. 34/2020 – D.G.R. n. 529/2021	93.883		
Totale	9.786.701,63	8.683.219,63	8.683.219,63

CONFRONTO FONDI RETRIBUZIONE DI RISULTATO

Fondo retrib. Risultato	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
Valori consolidati 2019 (art. 95, c. 2)	9.925.420,91	9.925.420,91	9.925.420,91
Incrementi stabili (art. 95, c. 3)	427.375	427.375	427.375
Trasferimento risorse F. Risultato (art. 95, c.9)	- 2.800.000	- 2.800.000	- 2.800.000
Incrementi variabili art. 95 c. 4: Risorse Aggiuntive Regionali	1.169.822,90	1.169.822,90	1.169.822,90
Incrementi variabili: art. 95 c. 4 lett. f) – Fondo Perequativo Ambito di Ravenna	110.858		
Residui 2019 med-vet, sanitari e prof. sanitarie	7.210.000		
Totale	16.043.476,81	8.722.618,81	8.722.618,81

Modulo IV

Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio


Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatica della gestione

La verifica dei limiti di spesa verrà effettuata dall'U.O. Gestione Economica Risorse Umane, la quale monitora mensilmente attraverso la procedura gestionale in uso le poste liquidate al personale.

Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato

Relativamente ai fondi 2020, 2021 e 2022 risulta rispettato il limite imposto alla consistenza complessiva dei medesimi dall'articolo 23 del D. Lgs. 75/2017, in quanto gli incrementi sono esclusivamente quelli previsti dal C.C.N.L. 19.12.2019 e risultano altresì rispettati i dettati contrattuali e normativi in materia.

Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA

Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna

Nel Bilancio preventivo 2022 risulta correttamente iscritto lo stanziamento necessario. In particolare, le risorse dei fondi costituiti per l'anno 2022 trovano collocazione nelle voci del Conto Economico del Gruppo 13 e sono registrate nei conti delle competenze "fondi contrattuali", mentre i residui dei fondi anno 2020 sono stati iscritti nel Bilancio d'Esercizio 2021 ai conti dello Stato Patrimoniale, alla voce Debiti verso dipendenti per arretrati da Fondo.

Il Responsabile del Procedimento
Relazione Tecnico-Finanziaria
(Chiara Esposito)
FIRMATO

U.O. Gestione Risorse Umane
Il Direttore
(Federica Dionisi)
FIRMATO

Per la Relazione Illustrativa
Il Dirigente U.O. Relazioni Sindacali
Dott.ssa Barbara Camerani
FIRMATO

C.C.N.L. AREA SANITA' 19.12.2019**ART. 96 - FONDO PER LA RETRIBUZIONE DELLE CONDIZIONI DI LAVORO**

CONSISTENZA DEFINITIVA 2020	
DESCRIZIONE RISORSE	anno 2020
comma 2 art. 96 - valori consolidati:	
a) risorse Fondo delle condizioni di lavoro art. 10 CCNL 6.5.2010 area IV medica e veterinaria;	7.172.298,63
b) risorse Fondo condizioni di lavoro art. 9 CCNL 6.5.2010 e art. 8 c.6 CCNL 17.10.2008 area III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria;	355.551,00
b) risorse Fondo condizioni di lavoro art. 9 CCNL 6.5.2010 e art. 8 c.6 CCNL 17.10.2008 area III con riferimento alla sola dirigenza delle professioni sanitarie;	15.000,00
comma 3 art. 96 - incrementi stabili:	
a) importo, su base annua, di € 325,00 per le unità di personale destinatarie del CCNL in servizio alla data di 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno successivo;	854.750,00
b) risorse che saranno determinate, a partire dall'anno di costituzione del fondo, in applicazione art. 50, c. 2, lett. a) CCNL 8.6.2000 area IV, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 6, nonché dell'art. 50, c. 2, lett. a) CCNL 8.6.2000 area III (RIDUZIONE STABILE DELLA DOTAZIONE ORGANICA) con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie, tenendo conto dei soli posti di organico relativi al personale destinatario del presente CCNL; dette risorse confluiscono nella quota, parziale o totale, destinata al presente fondo;	0,00
c) risorse che saranno determinate, a partire dall'anno di costituzione del presente Fondo, in applicazione dell'art. 53 c. 1 (incremento della dotazione organica) CCNL 8.6.2000 area IV e area III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie, tenendo conto dei soli posti in organico relativi al personale destinatario del presente CCNL;	0,00
d) risorse derivanti dalla applicazione art. 1, c. 435 e c. 435 bis L. 205/2017, a seguito di riparto in sede regionale, previo confronto art. 6 c. 1, lett. h) CCNL 19.12.2019 - DGR n. 469/2020	205.195,00
TOTALE RISORSE STABILI	8.602.794,63
comma 4 art. 96 - incrementi variabili:	
a) risorse art. 53 c. 2 (nuovi servizi) CCNL 8.6.2000 area IV e area III, con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie;	
b) risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedono specifici trattamenti economici in favore del personale, coerenti con le finalità del presente fondo - art. 1 D.L. 18/2020, integrato dal D.L. 34/2020, come da DGR n. 469/2020	649.977,00
b) risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedono specifici trattamenti economici in favore del personale, coerenti con le finalità del presente fondo - art. 1 D.L. 18/2020, integrato dal D.L. 34/2020, come da DGR n. 815/2020	440.047,00
b) risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedono specifici trattamenti economici in favore del personale, coerenti con le finalità del presente fondo - art. 1 D.L. 18/2020, integrato dal D.L. 34/2020, come da DGR n. 529/2021	93.883,00
c) eventuale quota di risorse annualmente trasferita dal Fondo per la retribuzione di risultato, ai sensi dell'art. 95, c.7, lett. e); dall'anno successivo al trasferimento, il predetto Fondo per la retribuzione di risultato riacquisisce le disponibilità trasferite	
TOTALE RISORSE VARIABILI	1.183.907,00
comma 6 art. 96 - limiti - La quantificazione delle risorse del presente Fondo e dei fondi artt. 94 e 95 deve avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, c. 2 del D. Lgs. 75/2017 (limite fondo 2016)	0,00
TOTALE RISORSE COMPLESSIVE FONDO- ANNO 2020	9.786.701,63

C.C.N.L. AREA SANITA' 19.12.2019	
ART. 95 - FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO	
CONSISTENZA DEFINITIVA 2020	
DESCRIZIONE RISORSE	anno 2020
comma 2 art.95 - valori consolidati:	
a) e b) risorse Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale art. 11 CCNL 6.5.2010 area IV DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA;	9.023.847,40
c) risorse Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale art. 10 CCNL 6.5.2010 e art. 8 c.6 CCNL 17.10.2008 area III con riferimento alla sola DIRIGENZA SANITARIA;	842.236,10
c) risorse Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale art. 10 CCNL 6.5.2010 e art. 8 c.6 CCNL 17.10.2008 area III con riferimento alla sola DIRIGENZA DELLE PROFESSIONI SANITARIE;	59.337,41
comma 3 art.95 - incrementi stabili:	
a) importo, su base annua, di € 162,50 per le unità di personale destinatarie del CCNL in servizio alla data di 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno successivo;	427.375,00
b) risorse che saranno determinate, a partire dall'anno di costituzione del fondo, in applicazione art. 50, c. 2, lett. a) CCNL 8.6.2000 area IV, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 6, nonché dell'art. 50, c. 2, lett. a) CCNL 8.6.2000 area III (RIDUZIONE STABILE DELLA DOTAZIONE ORGANICA) con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie, tenendo conto dei soli posti di organico relativi al personale destinatario del presente CCNL; dette risorse confluiscono nella quota, parziale o totale, destinata al presente fondo;	0,00
c) risorse che saranno determinate, a partire dall'anno di costituzione del presente Fondo, in applicazione dell'art. 53 c. 1 (incremento della dotazione organica) CCNL 8.6.2000 area IV e area III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie, tenendo conto dei soli posti in organico relativi al personale destinatario del presente CCNL;	0,00
comma 9 art. 95 - riduzione stabile delle risorse commi 2 e 3 art. 95	
Al fine di garantire la copertura degli oneri derivanti dalla applicazione dell'art. 91 (Retribuzione di posizione), anche in correlazione con la definizione di nuovi assetti organizzativi, le aziende possono ridurre stabilmente le complessive risorse di cui ai commi 2 e 3 art. 95 in una misura comunque non superiore al 30% delle stesse, incrementando di un importo corrispondente le risorse di cui all'art. 94 (fondo retribuzione incarichi)	-2.800.000,00
TOTALE RISORSE STABILI	7.552.795,91
comma 4 art. 95 - incrementi variabili:	
a) importi ratei RIA e assegni personali, di cui all'art. 50, c.2, lett. d) CCNL 8.6.2000 area IV e area III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie del personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente (pro-rata cessati 2019), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione;	141.788,00
b) risorse art. 53 c. 2 (nuovi servizi) CCNL 8.6.2000 area IV e area III, con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie;	0,00
c) risorse art. 52 c. 5 lett. b) CCNL 8.6.2000 area IV (Risorse Aggiuntive Regionali);	1.074.064,00
c) risorse art. 52 c. 5 lett. b) CCNL 8.6.2000 area III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria;	95.758,90
d) risorse derivanti dalla applicazione dell'art. 43 L. 449/1997;	0,00
e) quota dei risparmi conseguiti e certificati in attuazione art. 16 c. 4,5 e 6 L. 98/2011	0,00
f) risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedono specifici trattamenti economici in favore del personale, coerenti con le finalità del presente fondo (Fondo Perequativo Ravenna 2020)	110.858,00
TOTALE RISORSE VARIABILI	1.422.468,90
comma 7, lett. e) - trasferimenti annuali (non stabili) al Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro	
comma 6 art. 95 - limiti - La quantificazione delle risorse del presente Fondo e dei fondi artt. 94 e 96 deve avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, c. 2 del D. Lgs. 75/2017 (limite fondo 2016)	-141.788,00
Comma 12 - nel primo anno di utilizzo del nuovo fondo di cui al presente articolo gli eventuali residui derivanti dal mancato utilizzo, negli anni precedenti, di risorse dei fondi pregressi, sono utilizzati, nell'ambito del nuovo fondo, a beneficio delle medesime categorie di dirigenti di cui al comma 2, lett. a), b) e c) che risultavano destinatarie dei suddetti fondi pregressi (stima residui 2019 dirigenza medica e veterinaria)	6.410.000,00
Comma 12 - nel primo anno di utilizzo del nuovo fondo di cui al presente articolo gli eventuali residui derivanti dal mancato utilizzo, negli anni precedenti, di risorse dei fondi pregressi, sono utilizzati, nell'ambito del nuovo fondo, a beneficio delle medesime categorie di dirigenti di cui al comma 2, lett. a), b) e c) che risultavano destinatarie dei suddetti fondi pregressi (stima residui 2019 dirigenza sanitaria)	730.000,00
Comma 12 - nel primo anno di utilizzo del nuovo fondo di cui al presente articolo gli eventuali residui derivanti dal mancato utilizzo, negli anni precedenti, di risorse dei fondi pregressi, sono utilizzati, nell'ambito del nuovo fondo, a beneficio delle medesime categorie di dirigenti di cui al comma 2, lett. a), b) e c) che risultavano destinatarie dei suddetti fondi pregressi (stima residui 2019 dirigenza delle professioni sanitarie)	70.000,00
TOTALE RISORSE COMPLESSIVE FONDO- ANNO 2020 (SENZA RESIDUI AA.PP.)	8.975.264,81
TOTALE RISORSE COMPLESSIVE FONDO- ANNO 2020 (COMPRESI RESIDUI AA.PP.)	16.043.476,81

C.C.N.L. AREA SANITA' 19.12.2019	
ART. 94 - FONDO PER LA RETRIBUZIONE DEGLI INCARICHI	
CONSISTENZA DEFINITIVA 2020	
DESCRIZIONE RISORSE	anno 2020
comma 2 art.94 - valori consolidati anno 2019:	
a) risorse "Fondo per l'indennità di specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di direzione di struttura complessa" di cui art. 9 CCNL 6.5.2010, b.e. 2008-2009 area IV MEDICO-VETERINARIA"	38.568.228,79
b) risorse del "Fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di direzione di struttura complessa", di cui all'art. 58, c. 4 del CCNL 5.12.1996, art. 8 CCNL 6.5.2010, b.e. 2008-2009 e art. 8, c. 6 CCNL 17.10.2008 dell'Area III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie" - DIRIGENZA SANITARIA	2.072.014,00
b) risorse del "Fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di direzione di struttura complessa", di cui all'art. 58, c. 4 del CCNL 5.12.1996, art. 8 CCNL 6.5.2010, b.e. 2008-2009 e art. 8, c. 6 CCNL 17.10.2008 dell'Area III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie"- DIRIGENZA DELLE PROFESSIONI SANITARIE	150.000,00
comma 3 art.94 - incrementi stabili:	
a) importo, su base annua, pari a € 248,30 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015 (N. 2630), a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno successivo;	653.029,00
b) importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità ed agli assegni personali, di cui all'art. 50 c. 2 lett. d) CCNL 8.6.2000 dell'area IV medico-veterinariae art. 50, c. 2, lett. d) CCNL 8.6.2000 area III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie, che non saranno più corrisposte al personale cessato dal servizio a partire dall'anno di costituzione del presente Fondo (cessati 2020); l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno;	0,00
c) risorse che saranno determinate, a partire dall'anno di costituzione del fondo, in applicazione art. 50, c. 2, lett. a) CCNL 8.6.2000 area IV, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 6, nonché dell'art. 50, c. 2, lett. a) CCNL 8.6.2000 area III (RIDUZIONE STABILE DELLA DOTAZIONE ORGANICA) con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie, tenendo conto dei soli posti di organico relativi al personale destinatario del presente CCNL;	0,00
d) risorse che saranno determinate, a partire dall'anno di costituzione del presente Fondo, in applicazione dell'art. 53 c. 1 (incremento della dotazione organica) CCNL 8.6.2000 area IV e area III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie, tenendo conto dei soli posti in organico relativi al personale destinatario del presente CCNL;	0,00
e) eventuali risorse trasferite stabilmente al presente Fondo ai sensi art. 95 c. 9	2.800.000,00
TOTALE RISORSE STABILI	44.243.271,79
comma 4 art. 94 - incrementi variabili:	
a) risorse art. 53 c. 2 (nuovi servizi) CCNL 8.6.2000 area IV e area III, con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie;	0,00
b) eventuali altre risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, coerenti con le finalità del presente Fondo.	0,00
comma 5 art. 94 - le risorse di cui al c. 3 lett. c) e d) e quelle di cui al c. 4 lett. a) sono stanziare nel rispetto delle linee guida regionali. Le risorse di cui al c. 4 lett. b) sono stanziare nel rispetto dei vincoli dettati dalle disposizioni normative in materia di equilibrio dei costi	
comma 6 art. 94 - limiti - La quantificazione delle risorse del presente Fondo e dei fondi artt. 95 e 96 deve avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, c. 2 del D. Lgs. 75/2017 (limite fondo 2016)	
TOTALE ULTERIORI RISORSE VARIABILI	0,00
TOTALE RISORSE COMPLESSIVE FONDO- ANNO 2020	44.243.271,79

C.C.N.L. AREA SANITA' 19.12.2019	
ART. 94 - FONDO PER LA RETRIBUZIONE DEGLI INCARICHI	
CONSISTENZA PROVVISORIA 2022	
DESCRIZIONE RISORSE	anno 2022
comma 2 art.94 - valori consolidati anno 2019:	
a) risorse "Fondo per l'indennità di specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di direzione di struttura complessa" di cui art. 9 CCNL 6.5.2010, b.e. 2008-2009 area IV MEDICO-VETERINARIA"	36.566.228,79
b) risorse del "Fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di direzione di struttura complessa", di cui all'art. 58, c. 4 del CCNL 5.12.1996, art. 8 CCNL 6.5.2010, b.e. 2008-2009 e art. 8, c. 6 CCNL 17.10.2008 dell'Area III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie" - DIRIGENZA SANITARIA	2.072.014,00
b) risorse del "Fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di direzione di struttura complessa", di cui all'art. 58, c. 4 del CCNL 5.12.1996, art. 8 CCNL 6.5.2010, b.e. 2008-2009 e art. 8, c. 6 CCNL 17.10.2008 dell'Area III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie" - DIRIGENZA DELLE PROFESSIONI SANITARIE	150.000,00
comma 3 art.94 - incrementi stabili:	
a) importo, su base annua, pari a € 248,30 per le unità di personale destinate del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015 (N. 2630), a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno successivo:	653.029,00
b) importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità ed agli assegni personali, di cui all'art. 50 c. 2 lett. d) CCNL 8.6.2000 dell'area IV medico-veterinariae art. 50, c. 2, lett. d) CCNL 8.6.2000 area III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie, che non saranno più corrisposte al personale cessato dal servizio a partire dall'anno di costituzione del presente Fondo (cessati 2021): l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione del servizio in misura intera in ragione d'anno:	396.561,23
c) risorse che saranno determinate, a partire dall'anno di costituzione del fondo, in applicazione art. 50, c. 2, lett. a) CCNL 8.6.2000 area IV, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 6, nonché dell'art. 50, c. 2, lett. a) CCNL 8.6.2000 area III (RIDUZIONE STABILE DELLA DOTAZIONE ORGANICA) con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie, tenendo conto dei soli posti di organico relativi al personale destinato del presente CCNL:	0,00
d) risorse che saranno determinate, a partire dall'anno di costituzione del presente Fondo, in applicazione dell'art. 53 c. 1 (incremento della dotazione organica) CCNL 8.6.2000 area IV e area III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie, tenendo conto dei soli posti in organico relativi al personale destinato del presente CCNL:	0,00
e) eventuali risorse trasferite stabilmente al presente Fondo ai sensi art. 95 c. 9	2.800.000,00
TOTALE RISORSE STABILI	44.639.833,02
comma 4 art. 94 - incrementi variabili:	
a) risorse art. 53 c. 2 (nuovi servizi) CCNL 8.6.2000 area IV e area III, con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie:	0,00
b) eventuali altre risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, coerenti con le finalità del presente Fondo.	0,00
comma 5 art. 94 - le risorse di cui al c. 3 lett. c) e d) e quelle di cui al c. 4 lett. a) sono stanziare nel rispetto delle linee guida regionali. Le risorse di cui al c. 4 lett. b) sono stanziare nel rispetto dei vincoli dettati dalle disposizioni normative in materia di equilibrio dei costi	
comma 6 art. 94 - limiti - La quantificazione delle risorse del presente Fondo e dei fondi art. 95 e 96 deve avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, c. 2 del D. Lgs. 75/2017 (limite fondo 2016)	-396.561,23
TOTALE ULTERIORI RISORSE VARIABILI	0,00
TOTALE RISORSE COMPLESSIVE PROVVISORIE - ANNO 2022	44.243.271,79

C.C.N.L. AREA SANITA' 19.12.2019

ART. 96 - FONDO PER LA RETRIBUZIONE DELLE CONDIZIONI DI LAVORO

CONSISTENZA PROVVISORIA 2022	
DESCRIZIONE RISORSE	anno 2022
comma 2 art. 96 - valori consolidati:	
a) risorse Fondo delle condizioni di lavoro art. 10 CCNL 6.5.2010 area IV medica e veterinaria:	7.172.298,63
b) risorse Fondo condizioni di lavoro art. 9 CCNL 6.5.2010 e art. 8 c.6 CCNL 17.10.2008 area III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria:	355.551,00
b) risorse Fondo condizioni di lavoro art. 9 CCNL 6.5.2010 e art. 8 c.6 CCNL 17.10.2008 area III con riferimento alla sola dirigenza delle professioni sanitarie:	15.000,00
comma 3 art. 96 - incrementi stabili:	
a) importo, su base annua, di € 325,00 per le unità di personale destinatarie del CCNL in servizio alla data di 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno successivo:	854.750,00
b) risorse che saranno determinate, a partire dall'anno di costituzione del fondo, in applicazione art. 50, c. 2, lett. a) CCNL 8.6.2000 area IV, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 6, nonché dell'art. 50, c. 2, lett. a) CCNL 8.6.2000 area III (RIDUZIONE STABILE DELLA DOTAZIONE ORGANICA) con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie, tenendo conto dei soli posti di organico relativi al personale destinatario del presente CCNL, delle risorse confluiscono nella quota, parziale o totale, destinata al presente fondo:	0,00
c) risorse che saranno determinate, a partire dall'anno di costituzione del presente Fondo, in applicazione dell'art. 53 c. 1 (incremento della dotazione organica) CCNL 8.6.2000 area IV e area III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie, tenendo conto dei soli posti in organico relativi al personale destinatario del presente CCNL:	0,00
d) risorse derivanti dalla applicazione art. 1, c. 435 L. 205/2017, a seguito di riparto in sede regionale, previo confronto art. 6 c. 1, lett. h) CCNL 19.12.2019 - DGR n. 23 del 17.01.2022	168.012,00
d) risorse derivanti dalla applicazione art. 1, c. 435 bis L. 205/2017, a seguito di riparto in sede regionale, previo confronto art. 6 c. 1, lett. h) CCNL 19.12.2019 - DGR n. 23 del 17.01.2022	117.608,00
TOTALE RISORSE STABILI	8.683.219,63
comma 4 art. 96 - incrementi variabili:	
a) risorse art. 53 c. 2 (nuovi servizi) CCNL 8.6.2000 area IV e area III, con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie:	
c) eventuale quota di risorse annualmente trasferita dal Fondo per la retribuzione di risultato, ai sensi dell'art. 95, c. 7, lett. e), dall'anno successivo al trasferimento, il predetto Fondo per la retribuzione di risultato riacquisisce le disponibilità trasferite	
TOTALE RISORSE VARIABILI	0,00
comma 6 art. 96 - limiti - La quantificazione delle risorse del presente Fondo e dei fondi artt. 94 e 95 deve avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, c. 2 del D. Lgs. 75/2017 (limite fondo 2016)	0,00
TOTALE RISORSE COMPLESSIVE FONDO- ANNO 2022	8.683.219,63

C.C.N.L. AREA SANITA' 19.12.2019

ART. 95 - FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO

DESCRIZIONE RISORSE		anno 2022
comma 2 art.95 - valori consolidati:		
a) e b) risorse Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale art. 11 CCNL 6.5.2010 area IV DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA.		9.023.847,40
c) risorse Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale art. 10 CCNL 6.5.2010 e art. 8 c.6 CCNL 17.10.2008 area III con riferimento alla sola DIRIGENZA SANITARIA.		842.236,10
c) risorse Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale art. 10 CCNL 6.5.2010 e art. 8 c.6 CCNL 17.10.2008 area III con riferimento alla sola DIRIGENZA DELLE PROFESSIONI SANITARIE.		59.337,41
comma 3 art.95 - incrementi stabili:		
a) importo, su base annua, di € 162,50 per le unità di personale destinatarie del CCNL in servizio alla data di 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2016 e a valore dall'anno successivo.		427.375,00
b) risorse che saranno determinate, a partire dall'anno di costituzione del fondo, in applicazione art. 50, c. 2, lett. a) CCNL 8.6.2000 area IV, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 6, nonché dell'art. 50, c. 2, lett. a) CCNL 8.6.2000 area III (RIDUZIONE STABILE DELLA DOTAZIONE ORGANICA) con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie, tenendo conto dei soli posti di organico relativi al personale destinatario del presente CCNL; delle risorse confluiscono nella quota, parziale o totale, destinata al presente fondo.		0,00
c) risorse che saranno determinate, a partire dall'anno di costituzione del presente Fondo, in applicazione dell'art. 53 c. 1 (incremento della dotazione organica) CCNL 8.6.2000 area IV e area III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie, tenendo conto dei soli posti in organico relativi al personale destinatario del presente CCNL.		0,00
comma 9 art. 95 - riduzione stabile delle risorse commi 2 e 3 art. 95		
Al fine di garantire la copertura degli oneri derivanti dalla applicazione dell'art. 91 (Retribuzione di posizione), anche in correlazione con la definizione di nuovi assetti organizzativi, le aziende possono ridurre stabilmente le complessive risorse di cui ai commi 2 e 3 art. 95 in una misura comunque non superiore al 30% delle stesse, incrementando di un importo corrispondente le risorse di cui all'art. 94 (fondo retribuzione incarichi)		
TOTALE RISORSE STABILI		-2.800.000,00
comma 4 art. 95 - incrementi variabili:		
a) importi ratei RIA e assegni personali, di cui all'art. 50, c.2, lett. d) CCNL 8.6.2000 area IV e area III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie del personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente (pro-rata cessati 2021), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione.		215.682,03
b) risorse art. 53 c. 2 (nuovi servizi) CCNL 8.6.2000 area IV e area III, con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie.		0,00
c) risorse art. 52 c. 5 lett. b) CCNL 8.6.2000 area IV (Risorse Aggiuntive Regionali).		1.074.064,00
c) risorse art. 52 c. 5 lett. b) CCNL 8.6.2000 area III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria.		95.758,90
d) risorse derivanti dalla applicazione dell'art. 43 L. 449/1997.		0,00
e) quota dei risparmi conseguiti e certificati in attuazione art. 16 c. 4, 5 e 6 L. 99/2011		0,00
f) risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedono specifici trattamenti economici in favore del personale, coerenti con le finalità del presente fondo		0,00
TOTALE RISORSE VARIABILI		
		1.385.504,93
comma 7, lett. e) - trasferimenti annuali (non stabili) al Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro		
comma 6 art. 95 - limiti - La quantificazione delle risorse del presente Fondo e dei fondi artt. 94 e 96 deve avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, c. 2 del D. Lgs. 75/2017 (limite fondo 2016)		
		-215.682,03
TOTALE RISORSE COMPLESSIVE FONDO- ANNO 2022		8.722.618,81